

Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro

Trascrizione in forma anonimizzata. Sono stati omessi il nome della parte ricorrente, i nominativi dei difensori e dei funzionari del Ministero, gli istituti scolastici, i numeri di ruolo e di sentenza e gli importi liquidati a titolo di compenso. Il testo non e' l'originale firmato digitalmente.

R.G.L. [OMISSIS]

All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro

Nella causa R.G.L. [OMISSIS], instaurata tra le parti:

-

[OMISSIS] (ricorrente), ass. avv. Generoso Yuri Restina;

-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (convenuto) nella persona del suo Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. premesso che

Parte ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, chiedendo al Tribunale l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione della Carta di cui all'articolo 1, commi 121 s.s., della legge 107/2015 (c.d. Carta Docente), per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2023/2024 e la conseguente condanna del Ministero convenuto all'accredito su tale carta dell'importo complessivo di euro 1.000,00, quale contributo alla formazione o eventualmente a titolo di risarcimento del danno.

Il Ministero convenuto, in via preliminare ha eccepito lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie nell'a.s. 2022/2023, e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

osserva

Come presupposto di fatto, è documentale e non contestato che parte ricorrente abbia lavorato come docente alle dipendenze del Ministero convenuto negli anni scolastici indicati in ricorso, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e che tutt'ora lavori alle dipendenze dell'amministrazione convenuta. Altresì pacifico è la mancata attribuzione della c.d. Carta Docente, riservata ai soli insegnati assunti a tempo indeterminato.

A fondamento della domanda proposta nel presente giudizio, parte ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento della carta docente ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva

1999/70/CE.

Tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:

-

l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata (...). La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile";

-

comma 122 "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

-

comma 124 "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria";

-

l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il quale prevede che: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono

in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile. 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (...) 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;

Tale normativa è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, sostanzialmente dichiarando la previsione normativa italiana in contrasto con il diritto dell'Unione. Ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.

Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:

1)

“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2)

Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.

107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accREDITO alla concreta attribuzione.

3)

Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.

107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4)

L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accREDITO, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”

In assenza di precise contestazioni da parte del Ministero convenuto, deve ritenersi che tutti gli insegnanti, sia di ruolo che a termine, svolgano le medesime mansioni e debbano possedere le medesime competenze professionali e che, pertanto, abbiano il diritto e l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione professionale. Il diritto alla formazione, in altri termini, non è collegato in alcun modo alla natura a tempo indeterminato del contratto e

la possibilità di fruire di un sostegno economico a tal fine rientra appieno nelle “condizioni di impiego.

Nel caso di specie, inoltre, nell’anno scolastico 2022/2023, nonostante sia stata destinataria di supplenze brevi e saltuarie, parte ricorrente ha prestato la propria attività in modo continuo, sostanzialmente per l’intero anno scolastico, sulla stessa classe di concorso e all’interno dei medesimi istituti: ha, in definitiva sintesi, lavorato in modo totalmente sovrapponibile a un docente assunto a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività scolastiche: sulla scorta della recente sentenza della CGUE nella causa C-268/24, si ritiene di dover applicare il medesimo trattamento già riconosciuto alle supplenze annuali.

Deve quindi essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario; si ritiene di non concedere l’aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 in considerazione del fatto che i link ipertestuali ai documenti prodotti non sono funzionanti.

P.Q.M.

Visto l’art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

-

accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” e, per l’effetto, condanna il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 1.000, oltre interessi;

-

condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € [OMISSIS] oltre accessori e rimborso forfettario, CU (se dovuto), IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.

Torino, 13/02/2026

Il Giudice

dott. Mauro Mollo